



COMUNE di CASTROCIELO

Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.ro **5**
29.04
del **2022**

OGGETTO: Individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il Comune di Castrocielo per il periodo 2022-2025 (art. 3, allegato "a" alla deliberazione Arera 15/2022/R/Rif) in qualità di ente territorialmente competente

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **ventinove** del mese di **Aprile** alle ore 17:30 in **Castrocielo** e nell'apposita sala delle adunanze presso la sede del Comune, convocato dal Presidente del Consiglio con invito prot. 4391 in data 22/04/2022, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica** in prima convocazione

	P	A		P	A
FANTACCIONE Giovanni - Sindaco	X				
VELARDO Andrea	X		PICCIRILLI Sara	X	
MATERIALE Roberto	X		SARRACINO Carmine	X	
MIRANTE Nicola	X		CERASI Graziano	X	
DI VIZIO Pasqualino	X		MATERIALE Filippo	X	
VERNILE Giuseppe	X		MARINELLI Libero	X	
FRAIOLI Giovanni	X		FIGLIORELLI Maurizio	X	

Assume la Presidenza il Consigliere Sig. Nicola **MIRANTE**
Partecipa il Segretario Comunale D.ssa Valentina **LEPORE**
È presente l'Assessore esterno Anna **VERNILE**

IL PRESIDENTE

DATO ATTO che viene rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro, misura questa imposta dall'attuale fase emergenziale per l'infezione da "covid-19" e che tutti i presenti indossano i D.P.I.;

ACCERTATA la validità della presente seduta, presenti 13 (tredici) componenti il consiglio;

- sottopone al Consiglio la proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto corredata dei prescritti pareri ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Il Presidente dà lettura della proposta.

Il Sindaco dichiara che è la prima volta che questo adempimento viene richiesto ai Comuni; atto tecnico e propedeutico per l'adozione del Pef. L'Ente ha esternalizzato, previa apposita determinazione del competente Ufficio, la redazione dello schema regolatorio e del Piano economico finanziario. La società affidataria, tenuto conto della matrice approvata dall'ARERA e dei dati forniti dai competenti Uffici, ha individuato quale livello del sistema di raccolta dei rifiuti il livello I, ossia il livello qualitativo minimo.

Il Cons. Filippo Materiale dichiara che non è facile capire questa deliberazione. Presenta delle anomalie già nel titolo della proposta. Il tema è un tema nuovo. Chiede che fine ha fatto l'adesione alla Unione Cinquecittà. La deliberazione di Consiglio non dice che c'è stato incarico a società esterne. Che studio ha fatto la società esterna per redigere lo schema regolatorio. Chiede se davvero era necessario affidare l'incarico ad un soggetto esterno, se il Comune di Castrocielo merita il livello qualitativo più basso. Evidenzia la propria preoccupazione relativamente ai dati emersi dallo studio della società incaricata. Lo studio effettuato, a fronte del fatto che il servizio ha sempre funzionato bene, non convince.

Il Sindaco evidenzia che nessuno intende incrementare i costi della TARI. Il tasso di differenziazione è pari al 43% , ma questo non significa che il servizio viene svolto male. Bisogna aumentare la quota di differenziazione e la percentuale di raccolta.

Il Consigliere Filippo Materiale evidenzia che per quanto concerne la percentuale di differenziazione del rifiuto, il rimedio è quello di superare la frazione dell'umido dall'indifferenziato.

Il Consigliere Velardo evidenzia che un servizio che sta al 43% è un servizio che non funziona.

Il Consigliere Cerasi evidenzia che il Consigliere Materiale ha posto questioni tecniche. Concorde con le considerazioni del Sindaco e con quanto riferito dal Segretario circa le ragioni per cui si è esternalizzato il servizio di redazione dello schema regolatorio. Tuttavia evidenzia profili di illegittimità del provvedimento del Responsabile del servizio posto che la determina doveva motivare il perché si è ricorso all'esterno. Si evidenzia la mancata motivazione del provvedimento. La delibera oggetto di disamina da parte del Consiglio comunale doveva richiamare la determinazione di incarico con un ulteriore vizio di motivazione. Pertanto dichiara voto contrario.

Il Presidente, constatato che non vi sono ulteriori interventi, invita i Consiglieri a votare.

La seduta si chiude alle ore 18,30.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, attribuisce all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif, con la quale è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;

VISTA la Deliberazione n. 15/2022/R/RIF del 18/01/2022, con la quale l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ha disciplinato il Testo Unico della "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" (TQRIF), attuando l'obiettivo di *"far convergere le gestioni territoriali verso un servizio agli utenti migliore e omogeneo a livello nazionale, tenendo conto delle diverse caratteristiche di partenza, applicando principi di gradualità, asimmetria e sostenibilità economica"*, che articola i seguenti obblighi di servizio:

- per la qualità contrattuale:
 - a) Gestione delle richieste di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - b) Gestione dei reclami, delle richieste di informazioni e di rettifica degli importi addebitati;
 - c) Punti di contatto con l'utente;
 - d) Modalità e periodicità di pagamento, rateizzazione e rimborso degli importi non dovuti;
 - e) Ritiro dei rifiuti su chiamata;
 - f) Disservizi e riparazione delle attrezzature per la raccolta domiciliare;
- per la qualità tecnica:
 - a) Continuità e regolarità del servizio;
 - b) Sicurezza del servizio.

RICHIAMATO in particolare l'articolo 3.1 dell'Allegato A (TQRIF) che dispone quanto segue: *"Entro il 31 marzo 2022, l'Ente territorialmente competente determina gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dai gestori dei singoli servizi che lo compongono, per tutta la durata del Piano Economico Finanziario, individuando il posizionamento della gestione nella matrice degli schemi regolatori di cui alla seguente tabella, sulla base del livello qualitativo previsto nel Contratto di servizio e/o nella Carta della qualità vigente/i che deve essere in ogni caso garantito"*;

CONSIDERATO che

- entro il 31/03/2022, termine ordinatorio e non perentorio, ciascun Ente territorialmente competente (ETC) deve individuare il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori, optando tra:
 - Schema I: livello qualitativo minimo;
 - Schema II: livello qualitativo intermedio;
 - Schema III: livello qualitativo intermedio;

- Schema IV: livello qualitativo avanzato.
- in base al posizionamento scelto, si applicheranno i relativi obblighi di qualità contrattuale e tecnica, via via crescenti passando dal livello I al livello IV, con possibilità di determinare eventuali obblighi di servizio e standard di qualità migliorativi e ulteriori rispetto a quelli previsti nello schema regolatorio di riferimento (art. 2 deliberazione ARERA n. 15/2022; art. 3.2, Allegato A).

TENUTO CONTO che l'adeguamento agli obblighi ed il raggiungimento degli standard di qualità contrattuale e tecnica previsti dallo schema della matrice regolatoria di appartenenza determinerà degli oneri da inserire nella componente "CQ" del piano finanziario 2022/2025, prevista dalla deliberazione ARERA n. 363/2021;

RILEVATO che all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

VISTO che l'articolo 3-bis del Decreto-Legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...]";

RILEVATO CHE

- nell'ambito del D.Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art.200, comma 7, adottare "modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali", predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente;
- l'art. 201, comma 1 del D. Lgs. 152/2006 specifica che: "*Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti*";

CONSIDERATO CHE

- alla data di approvazione della presente *nella Regione di appartenenza non è prevista o non è funzionante l'Autorità di ambito/bacino, di cui all'art. 3-bis del D.L. 138/2011 e che le funzioni di Ente Territorialmente Competente sono assegnate al presente Comune;*
- le funzioni riservate all'Ente Territorialmente Competente, in seno all'organizzazione dell'ente, sono distinte in quanto i compiti a cui esso è chiamato non si esauriscono nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte che per la natura dell'Ente Locale non possono che spettare all'organo politico di controllo, nel caso specifico il Consiglio comunale;

VISTO che ai sensi dell'articolo 107 citato “i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo”;

VISTA la Deliberazione 363/2021/R/Rif, all'articolo 2 commi 2 e 3, nei quali viene definita la componente tariffaria CQ come “*la componente di cui al comma 9.2, di natura previsionale, per la copertura di eventuali oneri [...] aggiuntivi riconducibili all'adeguamento agli standard e ai livelli minimi di qualità che verranno introdotti dall'Autorità, ove non ricompresi nel previgente contratto di servizio*”;

CONSIDERATO che l'individuazione dello Schema Regolatorio di Gestione tra quelli indicati all'articolo 3.1 del TQRIF consente la valorizzazione puntuale della componente CQ mediante la ponderazione sugli obblighi di servizio e sugli standard generali di qualità che il servizio di Gestione dovrà garantire a far data dal 01/01/2023;

CONSIDERATO che il comune di CASTROCIELO, per l'esecuzione delle attività inerenti alla gestione del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ha adottato un modello gestionale che prevede lo svolgimento dei servizi in regime di economia.

VISTO che l'individuazione dello schema regolatorio è stata basata sull'analisi degli attuali standard del gestore del servizio dei rifiuti ossia del Comune medesimo;

VISTO il livello qualitativo previsto nella ricognizione condotta nella gestione del servizio dalla quale emerge che gli standard raggiungibili nel periodo 2023-2025 permettono di delineare un percorso che permette di inquadrare l'ente nello Schema regolatorio per la qualità di livello I - minimo;

RITENUTO per tutti i motivi esposti sopra di individuare come schema applicabile per il periodo di riferimento (2023-2025) lo schema I “**livello qualitativo minimo**”;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Ambiente, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

Con votazione resa da n. 13 Consiglieri presenti e votanti il cui esito è:

Favorevoli: 8

Contrari: 4 (Cerasi, F. Materiale, Marinelli, Figliorelli)

Astenuti: 0

DELIBERA

1. di determinare gli obblighi di qualità contrattuale e tecnica a cui dovranno adeguarsi i gestori dei singoli servizi che compongono il servizio integrato digestione dei rifiuti urbani secondo lo schema I “*livello qualitativo minimo*” di cui all'art. 3.1 del Testo unico per la regolazione della qualità del servizio digestione dei rifiuti urbani (TQRIF) approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con la delibera 15/2022/R/rif.;
2. di trasmettere ai Gestori il presente atto affinché gli stessi possano provvedere alle

necessarie determinazioni degli effetti incidenti sul Piano Finanziario 2022-2025 in corso di predisposizione, sulla base della scelta operata al punto precedente;

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del DLgs.n.267/2000 con successiva votazione resa da n. 13 Consiglieri presenti e votanti il cui esito è:

Favorevoli: 8

Astenuti: 4 (Cerasi, F. Materiale, Marinelli, Figliorelli)

Astenuti: 0

In merito alla sopra scritta proposta di deliberazione, giusto il disposto dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, i Responsabili dei servizi preposti, richiesto, esprimono parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile e firma per conferma


Responsabile Servizio Ambiente

Ing. Fabio Mancini



Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Valentina Lepore



Letto, confermato e sottoscritto
IL PRESIDENTE
Sig. Nicola Mirante

Nicola Mirante



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Lepore Valentina

Valentina Lepore

PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, copia della presente deliberazione é stata pubblicata oggi all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi

Castrocielo 17/08/2022



L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Sig. Domenico Infantino
IL VICE SEGRETARIO

ALBO N. 886 DEL 17/08/2022

Domenico Infantino

ESECUTIVITA'

Ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, la presente deliberazione é divenuta esecutiva il 17/08/2022:

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, terzo comma, D.Lgs. n. 267/2000)
 perché resa immediatamente eseguibile (art. 134, quarto comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Assegnata per l'esecuzione al Responsabile del Servizio:

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Note:

Castrocielo 17/08/2022



IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Lepore Valentina

Valentina Lepore

ORIGINALE
COPIA conforme all'originale per uso amministrativo



Castrocielo
IL SEGRETARIO COMUNALE
D.ssa Lepore Valentina

Valentina Lepore